

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO DI UN COMPONENTE DEL CONSIGLIO ACCADEMICO DELL'ATENEO

1. Quando la convocazione del Consiglio di Dipartimento dell'Ateneo è effettuata dal Rettore solo o anche al fine di nominare il componente del Consiglio Accademico che l'art. 19, comma 1, dello Statuto, prevede debba essere designato dal primo, la convocazione deve essere indetta e comunicata ai componenti almeno 30 giorni prima della riunione.
2. L'elettorato attivo compete a tutti i componenti del Consiglio di Dipartimento. L'elettorato passivo è limitato ai professori di prima e seconda fascia.
3. Chi, fra gli aventi diritto, intende candidarsi per la nomina, deve darne comunicazione scritta al Rettore almeno 10 giorni prima dell'adunanza.
4. Se previsto nella convocazione, la riunione può svolgersi in audio o video conferenza, ovvero singoli consiglieri possono collegarsi a distanza.
5. Quando, secondo l'ordine del giorno, si tratta il punto dell'elezione del componente del Consiglio Accademico, su proposta del Rettore, il Consiglio designa preliminarmente una commissione elettorale di tre membri, di cui indica anche il presidente, preferibilmente composta da un professore di prima fascia, un professore di seconda fascia e un ricercatore.
6. Il Rettore riferisce al Consiglio delle candidature pervenute, e, secondo un ordine determinato dall'anzianità anagrafica, dà la parola a ciascuno dei candidati, per una sintetica illustrazione del suo programma.
7. Terminata la fase espositiva, il Rettore apre la procedura di votazione, che si svolge con voto palese su unica chiamata diretta, seguendo l'ordine alfabetico. La commissione elettorale annota i voti e, tramite il suo presidente, comunica al più presto l'esito della votazione, con la conseguente proclamazione. Eventuali contestazioni vengono decise a maggioranza dalla stessa commissione elettorale, con succinta motivazione da riportarsi nel verbale della riunione.
8. Risulta eletto il candidato che abbia ricevuto più voti. In caso di parità, prevale il candidato che ha maggiore anzianità di ruolo nell'Ateneo o, in subordine, maggiore anzianità anagrafica.
9. Il docente eletto ai sensi delle disposizioni precedenti rimane in carica per tre anni dalla data della prima riunione del Consiglio Accademico cui partecipi. In ogni ipotesi di cessazione anticipata dalla carica, si deve procedere a una nuova elezione. Fino alla nuova nomina, il docente uscente rimane in carica in regime di *prorogatio*.
10. Il docente nominato può essere rieletto consecutivamente una sola volta.
11. Per tutto quanto non specificamente previsto nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni dello Statuto e del Regolamento generale di Ateneo concernenti il funzionamento del Consiglio di Dipartimento.